



**COMUNE DI SANTA GIUSTA**  
**Provincia di Oristano**  
**Bilancio di Previsione 2020/2022**

**Delibere di determinazione delle aliquote e tariffe tributarie  
ed extratributarie**

- 7 Delibera di determinazione delle aliquote e relative deduzioni IMU 2020;
- 8 Delibera di determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini IMU per l'anno 2020;
- 9 Delibera di determinazione della tariffa di imposta per la pubblicità e le pubbliche affissioni relativa all'anno 2019 (confermata per l'anno 2020);
- 10 Delibera di determinazione per l'anno 2019 della tariffa COSAP (confermata per l'anno 2020);
- 11 Delibera di determinazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2020;
- 12 Delibera di approvazione del piano economico finanziario TARI per l'anno 2020;
- 13 Delibera di approvazione delle aliquote del tributo TASI per l'anno 2020;
- 14 Delibera di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada- art 208 CDS relative all'anno 2020;
- 15 Delibera di approvazione delle tariffe e delle quote di contribuzione della mensa scolastica anno 2020;
- 16 Delibera di determinazione delle tariffe dei canoni di affitto dei terreni ad uso civico AA 2020/2021, particelle e lotti agricoli comunali per l'anno 2020;
- 17 Delibera di approvazione del regolamento che disciplina l'applicazione del tributo IUC;



# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46	del 11/12/2019
-------	----------------

<b>OGGETTO</b>	<b>Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione aliquote IMU anno 2020.</b>
----------------	--

L'anno **duemiladiciannove** addì **undici** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **12:30** nella sala consiliare del Municipio, in seduta **pubblica**, alla **Prima** convocazione in sessione **Straordinaria**, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Sigg. consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
Figus Antonello - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Vice Sindaco	Sì
Garau Matteo - Consigliere	Sì
Manca Sandro - Consigliere	No
Caria Maria Gabriella - Consigliere	Sì
Casula Valentina - Consigliere	Sì
Cadoni Raimondo - Consigliere	Sì
Mura Francesco - Consigliere	Sì
Medda Antonio - Consigliere	Sì
Casu Andrea - Consigliere	Sì
Salaris Federico - Consigliere	Sì
Pinna Salvatore - Consigliere	Sì
Garau Jens - Consigliere	No
<b>Totale Presenti:</b>	<b>11</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>2</b>

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti presiede la seduta il Sindaco **Sig.Figus Antonello**

Partecipa il Segretario Comunale Dr. **Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i seguenti commi dell'art. n. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

- il comma 639, con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 703, il quale stabilisce che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"
- il comma 676, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, imponendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della Legge n. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01.01.2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. n. 201 del 06.12.2011;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 13, della Legge n. 208 del 28.12.2015, con il quale, a decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei Comuni presenti nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.06.1993;
- l'art. 1, comma 10 - lettera b), della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) secondo il quale: *"la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;*
- l'art. 13, comma 6, del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, secondo il quale: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai*

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;

Considerato che, alla luce delle disposizioni di cui sopra:

– al fine di ridurre la pressione fiscale sugli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, già dall'anno 2016 si è reso opportuno ridurre la relativa aliquota fino al minimo consentito dalla normativa vigente, ovvero al 4,6 per mille, come descritto in precedenza;

Rilevato che con la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 è venuto meno il blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, disposto in origine dall'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 e prorogato fino all'anno 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21.02.2019 con la quale sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2019:

<b>TIPOLOGIA IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONI</b>
Abitazioni principali cat. A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	4,00 ‰	€ 200,00
Abitazioni, tranne categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale	4,60 ‰	€ 0,00
Altri fabbricati (ad eccezione degli immobili classificati nella categoria catastale D)	7,60 ‰	€ 0,00
Immobili classificati nella categoria catastale D	7,60 ‰	€ 0,00
Aree fabbricabili	7,60 ‰	€ 0,00

Preso atto che questa Amministrazione non intende avvalersi della succitata facoltà normativa per l'aumento dell'IMU 2020, pertanto, si ritiene opportuno procedere a confermare le aliquote già previste per l'anno 2019;

Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che si è in fase di predisposizione del bilancio 2020/2022;

Visti:

- il Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011;
- la Legge n. 208 del 28.12.2015;
- il D.L. n. 34 del 30.04.2019;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Disegno di Legge di Bilancio 2020, in fase di approvazione;
- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.05.2014, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2016, n. 45 del 28.12.2017, n. 7 del 21.02.2019 e modificato in data odierna dallo stesso organo consiliare;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21.02.2019 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2019;
- l'art. n. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e correttezza amministrativa, e circa la regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e

dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

*Sentita l'esposizione fatta dal Sindaco si passa ai voti col seguente esito:*

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Casu, Pinna, Salaris)

## **DELIBERA**

Di confermare per l'anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni da applicare al tributo IMU, come sotto indicato:

<b>TIPOLOGIA IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONI</b>
Abitazioni principali cat. A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	4,00 ‰	€ 200,00
Abitazioni, tranne categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale	4,60 ‰	€ 0,00
Altri fabbricati (ad eccezione degli immobili classificati nella categoria catastale D)	7,60 ‰	€ 0,00
Immobili classificati nella categoria catastale D	7,60 ‰	€ 0,00
Aree fabbricabili	7,60 ‰	€ 0,00

Di prendere atto che sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 13 della Legge n. 208 del 28.12.2015, il Comune di Santa Giusta è esente dal versamento dell'IMU sui terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali;

Di stabilire, come previsto dalla normativa vigente e dal regolamento comunale:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. n. 201 del 06.12.2011;
- riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
- la riduzione di cui ai punti precedenti si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Di trasmettere copia della presente deliberazione, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Fiscalità Locale, entro 30 giorni dalla relativa approvazione;

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Casu, Pinna, Salaris)

## **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n 267/2000.









**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	06/12/2019	.Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	06/12/2019	.Dr.ssa Silvia Spiga

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Firmato digitalmente**  
Figus Antonello

---

**Il Segretario**  
**Firmato digitalmente**  
Dott. Caria Pietro

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N **1305** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **18/12/2019** al **02/01/2020**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**  
Caria Pietro



# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 162 del 16/12/2019

<b>Oggetto</b>	<b>Valore aree fabbricabili ai fini IMU (Imposta Municipale Unica) per l'anno 2020.</b>
----------------	---

L'anno **duemiladiciannove** addì **sedici** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **13:00** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
Figus Antonello - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Vice Sindaco	Sì
Garau Matteo - Assessore	Sì
Manca Sandro - Assessore	Sì
Caria Maria Gabriella - Assessore	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>5</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>0</b>

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Figus Antonello**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in continuazione di seduta pone in discussione la seguente proposta:

### LA GIUNTA COMUNALE

**Visti** i seguenti commi dell'art. n. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

- il comma 639, con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- il comma 703, il quale stabilisce che “l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”.

**Visto** inoltre l’art. 1, comma 13, della Legge n. 208 del 28.12.2015, con il quale, a decorrere dall’anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei Comuni presenti nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.06.1993.

**Preso atto che:**

- la TASI e l’IMU hanno il medesimo presupposto impositivo;
- il Comune di Santa Giusta, sulla base della predetta circolare, risulta classificato come “totalmente montano”, dalla quale deriva l’esenzione dell’imposta sui terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali.

**Richiamata** la deliberazione del C.C. n. 10 del 26.02.99, con la quale il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti microzone catastali, in attuazione del D.P.R. 138/1998:

- 1 – centro urbano;
- 2 – zone industriale, commerciale, artigianale;
- 3 - case sparse, frazioni di Cirras e Corte Baccas.

**Visti:**

- il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 09.05.2014, e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2016, n. 45 del 28.12.2017, n. 7 del 21.02.2019 e n. 45 del 11.12.2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 11.12.2019, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 11.12.2019, con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l’anno 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 07.03.2019, con la quale sono stati approvati i valori minimi per il calcolo delle aree edificabili ai fini IMU - TASI per l’anno 2019.

**Preso atto** che è volontà dell’amministrazione comunale provvedere a confermare i valori minimi delle aree edificabili già approvati nell’anno 2019.

**Vista** la necessità di determinare il valore delle aree edificabili al fine di consentire l’accertamento ed il versamento dell’IMU e della TASI 2020.

**Richiamato** l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 che, in combinato disposto con l’art. 42, assegna alla Giunta Comunale la competenza in materia.

**Acquisiti** sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico e circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali

Unanime

## **DELIBERA**

**Di confermare** per l’anno 2020 nelle misure seguenti il valore delle aree edificabili ai fini dell’imposta municipale propria sugli immobili:

microzona 1: centro abitato

- zona B – completamento residenziale	€ 132,00/mq
- zona C – espansione residenziale	€ 114,00/mq
- zona C – espansione residenziale “Is Melonis” (privati)	€ 88,00/mq
- zona C – lottizzazioni comunali “Concias” e “Is Melonis”	€ 59,00/mq
- zona C – lottizzazione comunale “Concias”, lottizzazioni private “Casula e più”, “Manca – Salaris”, lott. Sa Terrixedda (aree non ancora urbanizzate)	€ 13,00/mq

microzona 2: zone industriale, commerciale, artigianale, servizi

- zona D0 industriale	
corpo centrale	€ 17,00/mq
porto canale	€ 30,00/mq
corpo nord	€ 47,00/mq
- zona D0 – verde attrezzato Via Giovanni XXIII	€ 3,00/mq
- zona D1 – commerciale/artigianale Via Giovanni XXIII	€ 121,00/mq
- zona D2 – artigianale P.I.P	€ 17,00/mq
- zona D3 - commerciale “Zinnigas	€ 35,00/mq
- zona G - servizi generali: agglomerato ANAP e lottizzazione “CTR Primavera”	€ 8,00/mq
- zona G - servizi generali	€ 3,00/mq

microzona 3: case sparse, borgate Cirras e Corte Baccas

- zona B – residenziale	€ 122,00/mq
-------------------------	-------------

**Di prendere atto che:**

- tali valori verranno utilizzati dal Comune per determinare il valore dell'atto e relativo calcolo imposte di eventuali stipule di contratti pubblico-amministrativi.;
- in riferimento alle aree che si trovano in zona C, all'interno del nuovo Piano di Lottizzazione Concias, il prezzo unitario deve essere riferito esclusivamente alla porzione di superficie a disposizione dei privati, in forza dell'accordo stipulato con l'Amministrazione Comunale e come da planovolumetrico approvato.

**Di prendere atto** che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

**Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Tecnico	Favorevole	13/12/2019	F.to:Arch Emanuela Figus

Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	13/12/2019	F.to:Dr.ssa Silvia Spiga
---	------------	------------	--------------------------

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Firmato digitalmente**  
**Figus Antonello**

---

**Il Segretario**  
**Firmato digitalmente**  
**Caria Pietro**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. **1325** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **in corso di pubblicazione** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **20/12/2019** al **04/01/2020** , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**  
Caria Pietro

Copia conforme all'originale di documento firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Città, li





# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 del 12/02/2019

<b>Oggetto</b>	<b>Determinazione tariffe imposta comunale sulla Pubblicità per l'anno 2019.</b>
----------------	--

L'anno **duemiladiciannove** addì **dodici** del mese di **febbraio** con inizio alle ore **13:00** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
Figus Antonello - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Vice Sindaco	Sì
Garau Matteo - Assessore	Sì
Manca Sandro - Assessore	Sì
Caria Maria Gabriella - Assessore	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>5</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>0</b>

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Figus Antonello**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in continuazione di seduta pone in discussione la seguente proposta:

### LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 in materia di revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge n. 421 del 23.10.1992, concernente il riordino della finanza territoriale;
- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- l'art. 13, comma 15, della legge n. 214 del 22.12.2011 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che dispone "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'[articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997](#), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'[articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446/1997](#)."
- il D.P.C.M. del 16 febbraio 2001, con la quale sono state rideterminate le tariffe per la pubblicità ordinaria dell'articolo 12 del suddetto D.Lgs. n. 507/93, a decorrere dal 1° gennaio 2002;

Preso atto che questo Ente appartiene alla Classe V con popolazione fino a 10.000 abitanti, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993;

Considerato che:

- ad opera dell'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 è stata abrogata la possibilità riconosciuta ai Comuni di aumentare le tariffe dell'Imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018 e della successiva Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, a decorrere dall'anno 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997;

Viste le disposizioni dettate dall'art. 1, comma 919, della Legge di Bilancio per l'anno 2019 n. 145/2018, con le quali viene riconosciuta ai Comuni la facoltà di deliberare una maggiorazione fino al 50% disponendo che: "A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";

Preso atto che:

- nel Comune di Santa Giusta è sempre stata applicata la tariffa minima di riferimento, pari a Lire 22.000, corrispondenti ad Euro 11,363;
- questa Amministrazione non intende avvalersi della facoltà normativa suesposta per l'aumento dell'ICP, pertanto, si ritiene opportuno procedere a confermare le tariffe già previste per l'anno 2018 e precedenti;
- si è in fase di predisposizione del bilancio 2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 ha previsto la proroga al 28.02.2019 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 ha ulteriormente prorogato al 31.03.2019 il termine di cui al punto precedente;

Visti:

- il D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 in materia di pubblicità, tassa per l'occupazione di spazi pubblici e tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018;
- il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 19.12.1995 e il regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio n. 90 del 19.12.1995;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 19.12.2017 con la quale sono state approvate le tariffe ICP per l'anno 2018;



Preso atto della competenza della Giunta Comunale a deliberare in materia di aliquote e tariffe dei tributi comunali, a norma dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità contabile, tecnica e correttezza amministrativa, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato

Unanime

## **DELIBERA**

Di confermare per l'anno 2019 le seguenti tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni:

<b>Tariffe imposta sulla pubblicità fissa</b>
€ 11,363 a mq - tariffa base
€ 22,726 a mq. - tariffa insegna luminosa
€ 17,045 a mq. - tariffa ordinaria per insegne tra 5,5 e 8,5 mq
€ 28,408 a mq. - tariffa insegna luminosa tra 5,5mq e 8,5 mq
€ 22,726 a mq. - tariffa ordinaria per insegne oltre 8,5 mq
€ 34,089 a mq. - tariffa insegna luminosa oltre 8,5 mq
€ 33,050 a mq. - pannelli luminosi
<b>Tariffe imposta sulla pubblicità temporanea</b>
sino a 3 mesi 1/10 della tariffa di riferimento
oltre 3 mesi 1/12 della tariffa di riferimento
<b>Diritti sulle pubbliche affissioni</b>
€ 1,03 - per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70*100 per i primi 10 gg.

Di dare atto che:

- le tariffe della pubblicità fissa sono già comprensive delle maggiorazioni consentite di cui al D.Lgs. n. 507/1993;
- le eventuali riduzioni sono indicate nel relativo Regolamento Comunale e nel D.Lgs. n. 507/93;

Di trasmettere copia della presente deliberazione, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Fiscalità Locale, entro 30 giorni dall'approvazione.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali;

Con separata votazione ad esito unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

**Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	12/02/2019	.Dr.ssa Silvia Spiga

Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	12/02/2019	.Dr.ssa Silvia Spiga
---	------------	------------	----------------------

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**F.to Figus Antonello**

**Il Segretario**  
**F.to Dott. Caria Pietro**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. **164** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **14/02/2019** al **01/03/2019** , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**



# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 del 12/02/2019

**Oggetto** Determinazione tariffe COSAP per l'anno 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì  **dodici** del mese di **febbraio** con inizio alle ore **13:00** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
Figus Antonello - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Vice Sindaco	Sì
Garau Matteo - Assessore	Sì
Manca Sandro - Assessore	Sì
Caria Maria Gabriella - Assessore	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>5</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>0</b>

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Figus Antonello**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in continuazione di seduta pone in discussione la seguente proposta:

### LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 in materia di revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge n. 421 del 23.10.1992, concernente il riordino della finanza territoriale;

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio*

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'art. 13, comma 15, della legge n. 214 del 22.12.2011 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che dispone “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997.”;

Considerato che i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di COSAP, avendo ad oggetto un'entrata di natura non tributaria, non rientrano nel novero degli atti per i quali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, è prevista la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Preso atto che è volontà di questo Ente confermare le tariffe già previste per l'anno 2018, come di seguito elencate:

Occupazioni permanenti	tariffa annuale: € 25,00 almq.
Occupazioni temporanee	tariffa giornaliera: € 1,50al mq.
Occupazioni temporanee per mercato	tariffa giornaliera: € 0,50 al mq.
Occupazione sottosuolo con cavi, condutture o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi	tariffa per utente: € 1,00
Passi carrabili	€ 50,00 contestuale al solo rilascio dell'autorizzazione € 30,00/anno a titolo di canone di concessione

Dato atto che:

- si è in fase di predisposizione del bilancio 2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 ha previsto la proroga al 28.02.2019 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 ha ulteriormente prorogato al 31.03.2019 il termine di cui al punto precedente;

Visti:

- il D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 in materia di pubblicità, tassa per l'occupazione di spazi pubblici e tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018;
- il regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21.12.1998 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 20.05.2011 e n. 66 del 21.12.2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 29.12.2017 con la quale sono state approvate le tariffe COSAP per l'anno 2018;

Preso atto della competenza della Giunta Comunale a deliberare in materia di aliquote e tariffe dei tributi comunali, a norma dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità contabile, tecnica e correttezza amministrativa, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato

Unanime

### **DELIBERA**

Di confermare per l'anno 2019 le seguenti tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP):

Occupazioni permanenti	tariffa annuale: € 25,00 almq.
Occupazioni temporanee	tariffa giornaliera: € 1,50 al mq.
Occupazioni temporanee per mercato	tariffa giornaliera: € 0,50 al mq.
Occupazione sottosuolo con cavi, condutture o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi	tariffa per utente: € 1,00
Passi carrabili	€ 50,00 contestuale al solo rilascio dell'autorizzazione € 30,00/anno a titolo di canone di concessione

Di dare atto che tutte le riduzioni e/o maggiorazioni sono indicate nel regolamento comunale di applicazione del COSAP e nel D.Lgs. n. 507/1993;

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

**Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	12/02/2019	.Dr.ssa Silvia Spiga

Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	12/02/2019	.Dr.ssa Silvia Spiga
---	------------	------------	----------------------

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**F.to Figus Antonello**

---

**Il Segretario**  
**F.to Dott. Caria Pietro**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. **163** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **14/02/2019** al **01/03/2019**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**



# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49	del 11/12/2019
-------	----------------

<b>OGGETTO</b>	<b>Imposta Unica Comunale (IUC) - approvazione tariffe TARI per l'anno 2020.</b>
----------------	--

L'anno **duemiladiciannove** addì **undici** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **12:30** nella sala consiliare del Municipio, in seduta **pubblica**, alla **Prima** convocazione in sessione **Straordinaria**, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Sigg. consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
Figus Antonello - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Vice Sindaco	Sì
Garau Matteo - Consigliere	Sì
Manca Sandro - Consigliere	No
Caria Maria Gabriella - Consigliere	Sì
Casula Valentina - Consigliere	Sì
Cadoni Raimondo - Consigliere	Sì
Mura Francesco - Consigliere	Sì
Medda Antonio - Consigliere	Sì
Casu Andrea - Consigliere	Sì
Salaris Federico - Consigliere	Sì
Pinna Salvatore - Consigliere	Sì
Garau Jens - Consigliere	No
<b>Totale Presenti:</b>	<b>11</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>2</b>

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti presiede la seduta il Sindaco **Sig.Figus Antonello**

Partecipa il Segretario Comunale Dr. **Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Preso atto che la IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU**: ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI**: componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI**: componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22.12.2011, istitutivo della T.A.R.E.S.;

Considerato che:

- l'art. n. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27.04.1999, dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- in data odierna, con precedente deliberazione, il Consiglio Comunale ha approvato il piano economico finanziario per l'anno 2020, relativo ai costi sostenuti nell'anno 2019, per un importo totale pari ad € 464.588,43;
- occorre procedere alla determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 147/2013;

Preso atto che la determinazione delle tariffe, stante la complessità delle operazioni e formule di calcolo, viene effettuata tramite appositi modelli informatici sulla base di:

- costi descritti nel piano economico finanziario, per i quali si dovrà raggiungere un grado di copertura della spesa pari al 100%;
- numero di utenze domestiche e non domestiche oggetto di tassazione presenti nel territorio comunale;
- superfici totali delle utenze domestiche e non domestiche distinte per tipologia di immobile;
- quantità di rifiuti prodotti, espressi in chilogrammi, desunti dal MUD 2018, prodotti nell'intero arco dell'anno da parte di tutte le utenze domestiche e non domestiche
- specifici coefficienti di calcolo come di seguito illustrati:

1. Ka: Coefficiente di adattamento;
2. Kb: Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare; per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche - parte variabile, tra quelli riportati nella tabella 2 (vedi allegato A);
3. Kc: Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche - tra quelli riportati nella tabella 3B (vedi allegato A);
4. Kd: Intervallo di produzione kg/mq/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche, tra quelli riportati nella tabella 4B (vedi allegato A).



Considerato che:

- il Comune di Santa Giusta appartiene alla fascia con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e alla zona geografica "SUD";
- la copertura delle agevolazioni previste dal Regolamento di applicazione del tributo deve essere integralmente assicurata attraverso i proventi del tributo stesso;
- ai fini della determinazione delle tariffe, in assenza di un'analisi dettagliata sulle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per tipologia di immobile, l'Ufficio Tributi ha proceduto sulla base del metodo normalizzato:

1. alla ripartizione dei costi del servizio in percentuale tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
2. all'applicazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dal D.P.R. 158/99, allegati al presente atto sotto la lettera A;

- al fine di ridurre la pressione fiscale, soprattutto in un contesto di forte disagio sociale e crisi economica, su tutte le utenze domestiche a disposizione (case sfitte) dei contribuenti residenti anagraficamente nel territorio comunale, è volontà dell'Amministrazione Comunale, come già avvenuto negli anni dal 2016 al 2019, attribuire un numero di occupanti fittizio pari a 1 e senza ulteriori riduzioni, come previsto dal relativo regolamento comunale, in sostituzione della precedente attribuzione effettuata sul numero degli occupanti risultanti dall'anagrafe comunale;

- da un'analisi sulle previsioni del gettito TARI per l'anno 2020 dovuto dalle utenze non domestiche, si è ritenuto opportuno applicare i coefficienti medi per tutte le fattispecie, con esclusione delle attività comprese nelle categorie 116 - 117 - 118 - 119 - 120, per le quali sono stati applicati i coefficienti minimi, al fine di non aggravare ulteriormente la relativa posizione debitoria, già fortemente compromessa da un elevato coefficiente di base previsto dal suddetto DPR n. 158/99;

Preso atto che l'importo dovuto da ciascun contribuente viene calcolato come segue:

- Utenze domestiche: (tariffa fissa \* superficie dell'immobile) + (tariffa variabile: calcolata in base al numero di componenti che occupa l'immobile) + 5% (addizionale provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente);

- Utenze non domestiche: (tariffa fissa \* superficie dell'immobile) + (tariffa variabile \* superficie dell'immobile) + 5% (addizionale provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente);

Preso atto che:

- la necessità di approvare il bilancio di previsione 2020 entro il 31.12.2019 rende difficoltoso redigere in modo congruo il piano finanziario relativo alla gestione della raccolta differenziata del medesimo anno di riferimento, in quanto il Servizio preposto non è in grado di quantificare in maniera puntuale i costi sostenuti nel corrente anno, la cui copertura incide sul calcolo delle tariffe;

- al momento i Comuni possono determinare un Piano economico Finanziario «provvisorio» sulla base del quale stabilire le tariffe TARI per l'anno 2020, a totale copertura del costo «presunto» del servizio;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che si è in fase di predisposizione del bilancio 2020/2022;

Visti:

- la Legge n. 147 del 27.12.2013;
- il D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito dalla Legge n. 68 del 02.05.2014;
- la Legge n. 208 del 28.12.2015;

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Disegno di Legge di Bilancio 2020, in fase di approvazione;
- il piano economico finanziario per l'anno 2020, approvato in data odierna dall'organo consiliare;
- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.05.2014, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2016, n. 45 del 28.12.2017, n. 7 del 21.02.2019 e modificato in data odierna dallo stesso organo consiliare;
- l'art. n. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e correttezza amministrativa, e circa la regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

*Sentita l'esposizione fatta dal Sindaco si passa ai voti col seguente esito:*

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Casu, Pinna, Salaris)

## DELIBERA

Di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020 di seguito riportate:

### - UTENZE DOMESTICHE -

categoria	sottocategoria	tariffa fissa (per metro quadrato)	tariffa variabile (per nucleo familiare)
Uso domestico	un componente	0,020332	66,79
	due componenti	0,023856	155,85
	tre componenti	0,027109	200,38
	quattro componenti	0,029278	244,91
	cinque o più componenti	0,030091	322,83

### - UTENZE NON DOMESTICHE -

categoria		sottocategoria	tariffa fissa (per mq.)	tariffa variabile (per mq.)
Uso non domestico	101	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,026267	0,636787
	102	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,038266	0,966053
	103	stabilimenti balneari	0,045724	1,117297
	104	esposizioni, autosaloni	0,027889	0,675408
	105	alberghi con ristorante	0,083017	2,025325
	106	alberghi senza ristorante	0,059669	1,455899
	107	case di cura e riposo	0,067776	1,647204
	108	uffici, agenzie, studi professionali	0,063236	1,540325
	109	banche ed istituti di credito	0,034699	0,845158
	110	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ecc.	0,068100	1,657084
	111	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,082369	2,004667
	112	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico ecc.	0,059669	1,454102
	113	carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,076531	1,861862
	114	attività industriali con capannoni di produzione	0,041184	1,001435

115	attività artigianali di produzione beni specifici	0,052534	1,279862
116	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,359309	8,755151
117	bar, caffè, pasticceria	0,284075	6,915743
118	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	0,036969	0,898148
119	plurilicenze alimentari e/o miste	0,138794	3,377038
120	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,022051	0,538889
121	discoteche, night club	0,089827	2,189686

Di stabilire, per l'anno 2020, le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni tariffarie come già elencate nel regolamento per l'applicazione della IUC - sezione TARI;

Di prendere atto che:

- con le tariffe proposte di cui sopra è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
- sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo n. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, in base all'aliquota deliberata annualmente dall'Amministrazione Provinciale di Oristano;
- le scadenze dei versamenti relativi alla TARI verranno fissate con separata deliberazione dell'organo Consiliare;
- l'Ente si riserva la facoltà di adottare la procedura di riscossione del tributo tramite G.I.A. (mediante Agenzia delle Entrate- Riscossione), in sostituzione dell'emissione degli avvisi di pagamento, solleciti/intimazioni e avvisi di accertamento;
- la presente Deliberazione sarà trasmessa, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Fiscalità Locale, entro 30 giorni dalla relativa approvazione;
- spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i seguenti adempimenti gestionali.

Di allegare al presente atto la tabelle relative all'applicazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dal D.P.R. 158/99 (Allegato A).

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Casu, Pinna, Salaris)

### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n 267/2000.





**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	06/12/2019	.Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	06/12/2019	.Dr.ssa Silvia Spiga

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Firmato digitalmente**  
Figus Antonello

---

**Il Segretario**  
**Firmato digitalmente**  
Dott. Caria Pietro

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N **1308** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **18/12/2019** al **02/01/2020**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**  
Caria Pietro

TABELLA 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (**Kb**)

<b>Kb: Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare</b>			
<b>occupanti</b>	<b>minimo</b>	<b>massimo</b>	<b>medio</b>
1	0,60	1,00	0,80
2	1,40	1,80	1,60
3	1,80	2,30	2,05
4	2,20	3,00	2,60
5	2,90	3,60	3,25
6 o più	3,40	4,10	3,75

TABELLA 3B

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc)

<b>Cod.</b>	<b>Sottocategoria</b>	<b>SUD min – med - max</b>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29 - 0,41 - 0,52
102	Campeggi, distributori carburanti	0,44 - 0,59- 0,74
103	Stabilimenti balneari	0,66 - 0,71- 0,75
104	Esposizioni, autosaloni	0,34 - 0,43-0,52
105	Alberghi con ristorante	1,01 - 1,28-1,55
106	Alberghi senza ristorante	0,85 - 0,92- 0,99
107	Case di cura e riposo	0,89 - 1,05- 1,20
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90 - 0,98- 1,05
109	Banche ed istituti di credito	0,44 - 0,54- 0,63
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94 - 1,05-1,16
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02 - 1,27-1,52
112	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,78 - 0,92-1,06
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91 - 1,18-1,45
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41 - 0,64-0,86
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67 - 0,81-0,95
116	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,54 - 6,86- 8,18
117	Bar, caffè, pasticceria	4,38 - 5,35-6,32
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57 - 1,69- 2,80
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14 - 2,58- 3,02
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,34 - 5,61-10,88
121	Discoteche, night club	1,02 - 1,39-1,75



TABELLA 4B

Intervalli di produzione kg/mq./anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Kd)

<b>Cod.</b>	<b>Sottocategoria</b>	<b>SUD min – med - max</b>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,54 - 3,55 - 4,55
102	Campeggi, distributori carburanti	383 - 5,17 - 6,50
103	Stabilimenti balneari	5,80 - 6,22 - 6,64
104	Esposizioni, autosaloni	2,97 - 3,76 - 4,55
105	Alberghi con ristorante	8,91 - 11,28 - 13,64
106	Alberghi senza ristorante	7,51 - 8,11 - 8,70
107	Case di cura e riposo	7,80 - 9,17 - 10,54
108	Uffici, agenzie, studi professionali	7,89 - 8,58 - 9,26
109	Banche ed istituti di credito	3,90 - 4,71 - 5,51
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,24 - 9,23 - 10,21
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,98 - 11,16 - 13,34
112	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	6,85 - 8,10 - 9,34
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,98 - 10,37 - 12,75
114	Attività industriali con capannoni di produzione	3,62 - 5,58 - 7,53
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	5,91 - 7,13 - 8,34
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	48,74 - 60,37 - 71,99
117	Bar, caffè, pasticceria	38,50 - 47,06 - 55,61
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,00 - 14,84 - 24,68
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	18,80 - 22,68 - 26,55
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,00 - 49,38 - 95,75
121	Discoteche, night club	8,95 - 12,19 - 15,43



# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48	del 11/12/2019
-------	----------------

<b>OGGETTO</b>	<b>Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione Piano Economico Finanziario TARI 2020.</b>
----------------	---

L'anno **duemiladiciannove** addì **undici** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **12:30** nella sala consiliare del Municipio, in seduta **pubblica**, alla **Prima** convocazione in sessione **Straordinaria**, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Sigg. consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
Figus Antonello - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Vice Sindaco	Sì
Garau Matteo - Consigliere	Sì
Manca Sandro - Consigliere	No
Caria Maria Gabriella - Consigliere	Sì
Casula Valentina - Consigliere	Sì
Cadoni Raimondo - Consigliere	Sì
Mura Francesco - Consigliere	Sì
Medda Antonio - Consigliere	Sì
Casu Andrea - Consigliere	Sì
Salaris Federico - Consigliere	Sì
Pinna Salvatore - Consigliere	Sì
Garau Jens - Consigliere	No
<b>Totale Presenti:</b>	<b>11</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>2</b>

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti presiede la seduta il Sindaco **Sig. Figus Antonello**

Partecipa il Segretario Comunale Dr. **Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Preso atto che la IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU**: ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI**: componente a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI**: componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Visti:

- il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22.12.2011, istitutivo della T.A.R.E.S.;
- il D.L. n. 16 del 06.03.2014, recante una serie di importanti disposizioni finanziarie per i Comuni, ed in particolar modo riguardanti l'applicazione della T.A.R.I. e della T.A.S.I.;

Considerato che:

- per la determinazione delle tariffe TARI deve essere predisposto e approvato il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, comprendente l'insieme dei costi afferenti al servizio;
- il piano economico finanziario è propedeutico all'approvazione delle tariffe del tributo e viene predisposto e approvato in conformità all'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, comprendente:

a) il programma degli interventi necessari;

b) il piano economico finanziario degli investimenti;

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

d) le risorse necessarie;

- il piano economico finanziario deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

a) il modello gestionale organizzativo;

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;

c) la ricognizione degli impianti esistenti;

Considerato che:

- la necessità di approvare il bilancio di previsione 2020 entro il 31.12.2019 rende difficoltoso redigere in modo congruo il piano finanziario relativo alla gestione della raccolta differenziata del medesimo anno di riferimento, in quanto il Servizio preposto non è in grado di quantificare in maniera puntuale i costi sostenuti nel corrente anno, la cui copertura incide sul calcolo delle tariffe;

- al momento i Comuni possono determinare un Piano economico Finanziario «provvisorio» sulla base del quale stabilire le tariffe TARI per l'anno 2020, a totale copertura del costo «presunto» del servizio;

- nel caso in cui fosse possibile redigere un Piano Finanziario definitivo entro la data ultima per l'approvazione del bilancio di previsione, gli Enti Locali potranno procedere all'approvazione dello stesso e delle relative nuove tariffe;

- decorso tale termine, le tariffe non potranno più essere modificate ed eventuali aumenti dei costi risultanti dal Piano economico Finanziario dovranno essere coperti con risorse di bilancio e recuperate con i proventi della TARI dell'esercizio successivo;

Considerato che si rende opportuno utilizzare i dati presunti comunicati dall'Unione di Comuni dei Fenici nel corso dell'anno 2018;

Dato atto che si è in fase di predisposizione del bilancio 2020/2022;

Visti:

- la Legge n. 147 del 27.12.2013;
- la Legge n. 208 del 28.12.2015;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Disegno di Legge di Bilancio 2020, in fase di approvazione;
- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.05.2014, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2016, n. 45 del 28.12.2017, n. 7 del 21.02.2019 e modificato in data odierna dallo stesso organo consiliare;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e correttezza amministrativa, e circa la regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

*Sentita l'esposizione fatta dal Sindaco, e dopo breve discussione durante la quale il Sindaco risponde alla richiesta di chiarimenti formulate dal consigliere Casu relativamente al rischio degli aumenti conseguenti al nuovo appalto, se in conseguenza del nuovo appalto, illustrando le modalità di determinazione delle tariffe che sono stabilite sulla base dei risultati dell'anno precedente;*

*Il Sindaco mette a conoscenza che attualmente si è obbligati a portare il secco al Casic, ciò potrebbe comportare un aumento che per il momento è coperto dall'intervento Consorzio Industriale. In merito è stato chiesto che almeno in parte la Regione si faccia carico della maggiore spesa.*

*Al termine si passa ai voti col seguente esito:*

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Casu, Pinna, Salaris)

## **DELIBERA**

Di approvare il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, comprendente il totale dei costi afferenti al servizio, allegato alla presente, per un importo pari ad € 464.588,43;

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i seguenti adempimenti gestionali;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Casu, Pinna, Salaris)

## **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n 267/2000.



**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	06/12/2019	.Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	06/12/2019	.Dr.ssa Silvia Spiga

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Firmato digitalmente**  
Figus Antonello

---

**Il Segretario**  
**Firmato digitalmente**  
Dott. Caria Pietro

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N **1307** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **18/12/2019** al **02/01/2020**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**  
Caria Pietro



# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47	del 11/12/2019
-------	----------------

<b>OGGETTO</b>	<b>Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione aliquote TASI anno 2020.</b>
----------------	---

L'anno **duemiladiciannove** addì **undici** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **12:30** nella sala consiliare del Municipio, in seduta **pubblica**, alla **Prima** convocazione in sessione **Straordinaria**, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Sigg. consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
Figus Antonello - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Vice Sindaco	Sì
Garau Matteo - Consigliere	Sì
Manca Sandro - Consigliere	No
Caria Maria Gabriella - Consigliere	Sì
Casula Valentina - Consigliere	Sì
Cadoni Raimondo - Consigliere	Sì
Mura Francesco - Consigliere	Sì
Medda Antonio - Consigliere	Sì
Casu Andrea - Consigliere	Sì
Salaris Federico - Consigliere	Sì
Pinna Salvatore - Consigliere	Sì
Garau Jens - Consigliere	No
<b>Totale Presenti:</b>	<b>11</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>2</b>

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti presiede la seduta il Sindaco **Sig.Figus Antonello**

Partecipa il Segretario Comunale Dr. **Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i seguenti commi dell'art. n. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

- il comma 639, con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 676, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, imponendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 703, il quale stabilisce che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha integrato un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che, per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esso equiparate, siano finanziate detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

Visto il comma 14 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016), il quale ha istituito l'esenzione della TASI sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che l'esenzione di cui al punto precedente è prevista non solo per il possessore che utilizza l'appartamento come abitazione principale, ma anche per il detentore (comodatario) che impiega l'immobile come propria abitazione principale, e non nelle altre ipotesi (ad esempio, la casa affittata per finalità diverse, il negozio, lo studio, ecc.); l'occupante, infatti, in base alla disciplina TASI, è tenuto a pagare una parte del tributo complessivamente gravante sull'immobile, compresa tra il 10 e il 30%, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale;

Visto il comma 10 - lettera b) dell'art. n. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), secondo il quale: *"la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data odierna, con cui si è provveduto ad approvare le aliquote IMU per l'anno 2020, confermando quelle già approvate per l'anno 2019;



Considerato che:

- il comma 682 dell'art 1 della succitata Legge n. 147/2013 prevede la copertura finanziaria dei costi sostenuti per i servizi indivisibili offerti ai cittadini;
- a differenza del tributo TARI, la normativa vigente non prevede un metodo univoco per l'individuazione dei criteri da adottare in sede di rilevazione dei costi da coprire;
- i costi provvisori sostenuti dall'Ente nell'anno 2019 per i servizi indivisibili, contabilizzati alla data odierna, ammontano ad € 196.242,63 come di seguito illustrato:

<b>SERVIZI</b>	<b>SPESA</b>
Illuminazione pubblica	€ 109.000,00
Ambiente e verde pubblico	€ 28.169,95
Manutenzione strade	€ 57.974,64
Protezione civile	€ 1.098,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 196.242,63</b>

Preso atto che il presupposto impositivo di tale tributo è il possesso di immobili nel territorio comunale per la copertura dei servizi indivisibili;

Considerato che il Comune eroga servizi indivisibili nel territorio di competenza, ad eccezione di quello ricadente nei seguenti ambiti urbani:

- zona industriale D0 risultante dal vigente Piano Urbanistico Comunale, per la quale l'erogazione degli stessi servizi è garantita dal Consorzio Industriale Oristanese;
- zona agricola E risultante dal vigente Piano Urbanistico Comunale, per la quale l'erogazione degli stessi servizi non è totalmente garantita come per il centro urbano e per le altre zone regolate dal vigente PUC;

Ritenuto, pertanto, che per tali immobili la copertura dei costi sostenuti dal Comune per tale tipologia di servizi deve essere richiesta in misura ridotta rispetto agli immobili ricadenti nel resto del territorio comunale;

Visto l'art. n. 1, comma 681, dell'art. n. 1 della Legge n. 147/2013, il quale prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, versando la TASI nella misura percentuale stabilita dal Comune;

Considerato che, al fine di ridurre la pressione fiscale, soprattutto in un contesto di forte disagio sociale e crisi economica, è volontà dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto degli equilibri di bilancio, come già avvenuto negli anni dal 2016 al 2019, confermare alcune misure agevolative come di seguito indicato:

- per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, per la quale, come da regolamento comunale, il titolare dei diritti reali sull'immobile versa il 70% dell'imposta, si riconosce la riduzione della relativa aliquota fino all'azzeramento della stessa;
- riduzione dell'aliquota ordinaria dello 0,25 % per tutti gli altri immobili, ad eccezione di quelli ricadenti nella zona agricola "E" e nella zona industriale "D0" del vigente PUC come da tabella sottoindicata;

Considerato che ai sensi dell'articolo n. 8, comma 8 del regolamento comunale per l'applicazione della TASI, le aliquote vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Rilevato che:

- con la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 è venuto meno il blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, disposto in origine dall'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 e prorogato fino all'anno 2018;

- questa Amministrazione non intende avvalersi della facoltà normativa suesposta per l'aumento della TASI 2020, pertanto, si ritiene opportuno procedere a confermare le aliquote già previste per l'anno 2019, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.02.2019, come di seguito elencate;

<b>TIPOLOGIA IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONI</b>
Abitazioni principali cat. A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	0,75 ‰	€ 0,00
Abitazioni, tranne categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale	0,00 ‰	€ 0,00
Altri immobili	0,75 ‰	€ 0,00
Aree fabbricabili	0,75 ‰	€ 0,00
Immobili ricadenti nella Zona agricola "E" e relative sottozone, risultante dal vigente Piano Urbanistico Comunale	0,50 ‰	€ 0,00
Immobili ricadenti nella Zona Industriale "D <sub>0</sub> ", risultante dal vigente Piano Urbanistico Comunale	0,50 ‰	€ 0,00

Considerato che:

- il gettito stimato sulla base delle suddette aliquote ammonta ad € 98.302,59, pertanto, insufficiente a garantire la copertura integrale dei costi sostenuti dal Comune, pari ad € 196.242,63;
- il predetto gettito è stato calcolato al netto di quello relativo all'abitazione principale, per il quale lo Stato ristora l'Ente del mancato introito;

Ritenuto, come previsto dalla normativa vigente, di garantire la copertura residua di € 97.940,04 mediante altri fondi propri di bilancio;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che si è in fase di predisposizione del bilancio 2020/2022;

Visti:

- il Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011;
- la Legge n. 208 del 28.12.2015;
- il D.L. n. 34 del 30.04.2019;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Disegno di Legge di Bilancio 2020, in fase di approvazione;
- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.05.2014, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2016, n. 45 del 28.12.2017, n. 7 del 21.02.2019 e modificato in data odierna dallo stesso organo consiliare;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.02.2019 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2019;
- l'art. n. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e correttezza amministrativa, e circa la regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

*Sentita l'esposizione fatta dal Sindaco si passa ai voti col seguente esito:*

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Casu, Pinna, Salaris)

## **DELIBERA**

Di confermare per l'anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come sotto indicato:

<b>TIPOLOGIA IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONI</b>
Abitazioni principali cat. A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	0,75 ‰	€ 0,00
Abitazioni, tranne categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale	0,00 ‰	€ 0,00
Altri immobili	0,75 ‰	€ 0,00
Aree fabbricabili	0,75 ‰	€ 0,00
Immobili ricadenti nella Zona agricola "E" e relative sottozone, risultante dal vigente Piano Urbanistico Comunale	0,50 ‰	€ 0,00
Immobili ricadenti nella Zona Industriale "D <sub>0</sub> ", risultante dal vigente Piano Urbanistico Comunale	0,50 ‰	€ 0,00

Di stabilire, come previsto dalla normativa vigente e dal regolamento comunale:

- l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'inquilino/locatario è escluso anch'esso dalla TASI a condizione che lo stesso immobile concesso in locazione sia adibito ad abitazione principale (vi risieda anagraficamente e venga utilizzato quale dimora abituale).
- che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante non residente nell'immobile verserà la TASI nella misura del 30% e la differenza sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- che per effetto delle aliquote approvate con la presente deliberazione e della Legge n. 208/2015, nel caso in cui l'unità immobiliare sia concessa in comodato gratuito dal soggetto titolare del diritto reale ai parenti in linea retta entro il primo grado, il titolare del diritto reale e l'occupante non verseranno alcuna imposta;
- la riduzione di cui ai punti precedenti si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Di trasmettere copia della presente deliberazione, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Fiscalità Locale, entro 30 giorni dall'approvazione;

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Casu, Pinna, Salaris)

## **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n 267/2000.





**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	06/12/2019	.Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	06/12/2019	.Dr.ssa Silvia Spiga

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Firmato digitalmente**  
Figus Antonello

---

**Il Segretario**  
**Firmato digitalmente**  
Dott. Caria Pietro

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N **1306** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **18/12/2019** al **02/01/2020**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**  
Caria Pietro



# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 163 del 16/12/2019

Oggetto	Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione alle norme del codice della strada per l'anno 2020.
---------	---

L'anno **duemiladiciannove** addì **sedici** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **13:00** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
Figus Antonello - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Vice Sindaco	Sì
Garau Matteo - Assessore	Sì
Manca Sandro - Assessore	Sì
Caria Maria Gabriella - Assessore	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>5</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>0</b>

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Figus Antonello**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in continuazione di seduta pone in discussione la seguente proposta:

### LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art. 208, commi 4 e seguenti, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, disposizioni per il nuovo codice della strada, che definisce come segue i criteri per l'utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni al codice:

- comma 4. *“Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:*

*a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*

*b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di*

automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

- comma 5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

- comma 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.”

**Visto** l'art. 393, comma 1, DPR 16.12.92 n. 495, regolamento per l'esecuzione del codice della strada, che stabilisce: “Gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio annuale appositi capitoli di entrate e uscite dei proventi a essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice”.

**Considerato** che la polizia locale del Comune non utilizza sistemi ed apparecchiature per il rilevamento della velocità.

**Acquisiti** sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza e circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 18.8.2000 n. 267;

Unanime

## **DELIBERA**

**Di destinare** la quota del 50% dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada relativi all'anno 2020, alle seguenti finalità:

art. 208 comma 4 lett. a)	Spese per interventi di sostituzione, di ammodernamento, potenziamento e manutenzione della segnaletica stradale (1.08.1.03.16/1)	25%	€ 375,00
art. 208 comma 4 lett. b)	Spese per acquisto beni per miglioramento circolazione stradale (1.08.1.02.06/1)	25%	€ 375,00

**Di prendere atto** che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.



**Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Tecnico	Favorevole	13/12/2019	F.to:Arch Emanuela Figus

Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	16/12/2019	F.to:Dr.ssa Silvia Spiga
--	------------	------------	--------------------------

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Firmato digitalmente**  
**Figus Antonello**

**Il Segretario**  
**Firmato digitalmente**  
**Caria Pietro**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. **1326** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **in corso di pubblicazione** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **20/12/2019** al **04/01/2020** , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**  
Caria Pietro

Copia conforme all'originale di documento firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Città, li



# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 del 29/08/2019

<b>Oggetto</b>	<b>Determinazione tariffe servizio mensa scolastica scuola materna e scuola primaria.</b>
----------------	---

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **agosto** con inizio alle ore **13:30** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
Figus Antonello - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Vice Sindaco	Sì
Garau Matteo - Assessore	No
Manca Sandro - Assessore	Sì
Caria Maria Gabriella - Assessore	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>4</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>1</b>

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Figus Antonello**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in continuazione di seduta pone in discussione la seguente proposta:

### LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 107 del 29.08.2019, con la quale sono state date direttive, alla responsabile del servizio amministrativo, di procedere all'affidamento del servizio relativo alla mensa scolastica della scuola primaria, per l'anno scolastico 2019/2020.

Ritenuto necessario approvare le tariffe per la fruizione della mensa scolastica della scuola primaria, per l'anno scolastico 2019/2020 e seguenti.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 08.08.2016, con la quale furono determinate le quote di contribuzione degli utenti per l'anno scolastico 2016/2017 e seguenti, per la fruizione della mensa della scuola dell'infanzia.

Evidenziato che l'amministrazione ha fornito direttive in merito al mantenimento delle tariffe vigenti presso la scuola dell'infanzia e, stante l'invarianza delle condizioni generali, compresa l'esecuzione del servizio, le stesse modalità previste nella delibera di Giunta Comunale sopracitata.

Visto l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%.

Viste:

- la L.R. n. 31/84 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”;
- la L.R. n. 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”.

Dato atto che tra le tipologie degli interventi previsti dalla predetta legge n. 31/84 è contemplata l’attuazione del servizio di mensa scolastica a favore degli studenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado e Secondaria di 2° grado.

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione, non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Evidenziato tuttavia che, in via previsionale non è possibile stimare esattamente il grado di copertura della spesa ed è intendimento di questa Amministrazione tenersi, in via prudenziale, al di sopra della percentuale sopraccitata;

Visto il prospetto predisposto dal Servizio Amministrativo, relativo alle varie ipotesi di contribuzione da applicare per il servizio di mensa scolastica della scuola primaria ed evidenziato che la volontà politica dell’Amministrazione è quella di far contribuire l’utenza nella misura sopra enunciata (si ritiene in via previsionale di procedere a stimare una percentuale di copertura dei costi almeno del 40%)

Dato atto che in funzione di tale risultato e del numero degli utenti potenziali del servizio presso la Scuola primaria si ritiene di stabilire le quote di contribuzione, in relazione all’ISEE, a decorrere dall’anno scolastico 2019-2020 come segue:

			QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNUA
1ª FASCIA	DA 0	A € 2.000,00	€ 180,00
2ª FASCIA	DA € 2.001,00	A € 4.000,00	€ 270,00
3ª FASCIA	DA € 4.001,00	A € 6.000,00	€ 360,00
4ª FASCIA	DA € 6.001,00	A € 8.000,00	€ 450,00
5ª FASCIA	DA € 8.001,00	A € 14.000,00	€ 540,00
6ª FASCIA	DA € 14.001,00	A € 20.000,00	€ 630,00
7ª FASCIA	DA € 20.001,00	A € 26.000,00	€ 720,00
8ª FASCIA	DA € 26.001,00 - non residenti		€ 810,00

Ritenuto altresì di poter stabilire che le quote annue di compartecipazione dell’utenza, determinate in relazione alle fasce di ISEEE di appartenenza possano essere ripartite, in massimo 9 rate mensili ( o tre rate trimestrali ) e dovranno essere versate entro la fine del periodo di riferimento;

	QUOTA DI CONTRIBUZIONE MENSILE (9 mesi )
1ª FASCIA	€ 20,00
2ª FASCIA	€ 30,00
3ª FASCIA	€ 40,00
4ª FASCIA	€ 50,00

5 <sup>a</sup> FASCIA	€ 60,00
6 <sup>a</sup> FASCIA	€ 70,00
7 <sup>a</sup> FASCIA	€ 80,00
8 <sup>a</sup> FASCIA	€ 90,00

Evidenziato che si ritiene, anche in funzione del ridotto numero di assenze dei bambini e per ragioni di economicità di stabilire che la compartecipazione dell'utenza sia fissa, a prescindere dalle assenze dello scolaro;

Ritenuto infine di stabilire, anche per tale ordine scolastico, quanto segue:

- gli utenti fruitori del servizio e non residenti nel comune di Santa Giusta, contribuiranno nella misura stabilita nell'ultima fascia a prescindere dalla certificazione ISEE;
- il nucleo familiare che non allegherà alla richiesta di fruizione della mensa scolastica la dichiarazione ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa relativa alla 8<sup>a</sup> fascia, fino alla presentazione della certificazione e, eventuali variazioni, non potranno essere retroattive;
- la certificazione ISEE, allegata alla richiesta di fruizione della mensa scolastica avrà valenza per tutto l'anno scolastico;
- dal 2° figlio, sarà applicata una riduzione del 50%.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo e del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 267.

Unanime

### **DELIBERA**

Di applicare agli utenti del servizio di mensa presso la scuola Primaria, le quote di contribuzione, in relazione all'ISEE, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 e seguenti, come segue:

fasce	Valore Isee		QUOTA DI CONTRIBUTUZIONE per Anno scolastico	QUOTA DI CONTRIBUTIONE MENSILE
1 <sup>a</sup> FASCIA	DA 0	A € 2.000,00	€ 180,00	€ 20,00
2 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 2.001,00	A € 4.000,00	€ 270,00	€ 30,00
3 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 4.001,00	A € 6.000,00	€ 360,00	€ 40,00
4 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 6.001,00	A € 8.000,00	€ 450,00	€ 50,00
5 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 8.001,00	A € 14.000,00	€ 540,00	€ 60,00
6 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 14.001,00	A € 20.000,00	€ 630,00	€ 70,00
7 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 20.001,00	A € 26.000,00	€ 720,00	€ 80,00
8 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 26.001,00 - non residenti		€ 810,00	€ 90,00

Di stabilire che la compartecipazione dell'utenza sia fissa a prescindere dalle assenze dello scolaro e che le modalità di pagamento dovranno essere le seguenti:

- Pagamento mensile entro la fine del mese di riferimento (a partire da ottobre);
- Pagamento trimestrale: 1) ^ trimestre entro il 31.12 - 2^ trimestre entro marzo; 3^ trimestre entro giugno ;

Di stabilire, inoltre, quanto segue:

- gli utenti fruitori del servizio e non residenti nel comune di Santa Giusta, contribuiranno nella misura stabilita nella 8<sup>a</sup> FASCIA a prescindere dalla certificazione ISEE;
- al nucleo familiare che non allegnerà alla richiesta di fruizione della mensa scolastica la dichiarazione ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa relativa alla 8<sup>a</sup> fascia, fino alla presentazione della certificazione e, eventuali variazioni, non potranno essere retroattive;
- la certificazione ISEE, allegata alla richiesta di fruizione della mensa scolastica avrà valenza per tutto l'anno scolastico;
- dal 2° figlio, frequentante lo stesso ordine scolastico verrà applicata una riduzione del 50%.

Di stabilire che anche per l'anno scolastico 2019/2020 le quote di contribuzione degli utenti del servizio mensa presso la scuola dell'infanzia restano quelle stabilite con la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 08.08.2016;

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

### **Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali**

Parere		Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Amministrativo	Tecnica	Servizio Favorevole	29/08/2019	Dr.ssa Maria Agnese Abis
Regolarità Finanziario	Contabile	Servizio Favorevole	29/08/2019	.Dr.ssa Silvia Spiga

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Firmato digitalmente**  
**Figus Antonello**

**Il Segretario**  
**Firmato digitalmente**  
**Caria Pietro**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. **876** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **29/08/2019** al **13/09/2019** , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**  
**Caria Pietro**





# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 137 del 06/11/2019

<b>Oggetto</b>	<b>Determinazione canone d'affitto terreni comunali, particelle e lotti agricoli per l'annata agraria 2020-2021.</b>
----------------	--

L'anno **duemiladiciannove** addì **sei** del mese di **novembre** con inizio alle ore **11:00** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
Figus Antonello - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Vice Sindaco	Sì
Garau Matteo - Assessore	Sì
Manca Sandro - Assessore	Sì
Caria Maria Gabriella - Assessore	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>5</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>0</b>

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Figus Antonello**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in apertura di seduta pone in discussione la seguente proposta:

### LA GIUNTA COMUNALE

Visti i seguenti regolamenti di assegnazione dei terreni comunali gravati da uso civico:

- regolamento per la concessione di terreni soggetti ad uso civico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22.07.1998 e successive variazioni;
- regolamento per la concessione ad uso agricolo di terreni soggetti ad uso civico (lotti in località Arcu Pilloni e lotti denominati "is partisceddas comunali"), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2011, da ultimo modificato con deliberazione n. 52 del 06.11.2015.

Dato atto che i terreni gravati da uso civico dati in concessione ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22.07.1998 e successive modifiche, sono gestiti dal Comune ma rappresentano un diritto di godimento collettivo che spetta, pertanto, a tutti i membri della collettività, ossia a tutti i cittadini; detto principio è anche contenuto all'art. 2, comma 1 di detto

regolamento e trova ulteriore sostegno all'art. 7, nel quale vengono elencati i soggetti cui possono essere concessi i terreni appartenenti alla zona A (ossia quelli utilizzabili per colture agrarie, attività zootecnica e vivaistica), che fa generico richiamo ai "cittadini";

Rilevato che, di fatto, i terreni comunali gravati da uso civico utilizzabili per colture agrarie, attività zootecnica e vivaistica sono concessi con contratti decennali ad agricoltori, allevatori ed imprenditori agricoli, e quindi solo ad una parte della popolazione santagiustese cui spetta il diritto di godimento delle terre civiche comunali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07.03.2019 con la quale sono state approvate le tariffe per l'annata agraria 2019/2020 e le tariffe 2019 delle particelle comunali e dei lotti agricoli in località "Arcu pilloni";

Accertato che:

- il gettito dei terreni agricoli presunto per l'annata agraria 2019/2020 è pari ad € 21.645,00 per i terreni utilizzabili per colture agrarie, attività zootecnica e vivaistica;
- il gettito delle particelle e dei lotti in località "Arcu pilloni" per l'anno 2019 è pari, rispettivamente, ad € 4.360,00 ed € 420,00;

Dato atto che una parte delle terre civiche comunali date in concessione sono irrigue e che il Comune liquida annualmente le relative spettanze al Consorzio di Bonifica;

Accertato che i costi sostenuti nell'anno 2018, riferiti al 2017, ammontano ad € 6.912,13 e dato atto che parte del gettito dei canoni di ogni annata agraria viene annualmente utilizzato per il pagamento di dette spettanze;

Dato atto che con prot. n. 0048579 del 29.06.2015, ARGEA ha trasmesso una comunicazione con la quale vengono fissate le linee di indirizzo sulla gestione dei terreni gravati da uso civico e che al punto 2) rubricato "Predeterminazioni indennità, distinzione da altre entrate gestionali e tracciabilità" indica che l'allegato alla delibera di Giunta regionale n. 21/6 del 05.06.2013, al punto 2, relativamente alle "Indennità per la perdita del diritto d'uso", specifica che:

*"(...) Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 12/1994, gli atti di disposizione che comportano l'ablazione o che comunque incidono sulla titolarità o sull'esercizio dei diritti di uso civico, sono autorizzati e adottati previa determinazione di una indennità da corrispondere alla collettività titolare degli stessi ed i capitali costituiti da tali indennità devono essere destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione. Ciò comporta che deve considerarsi requisito fondamentale per potere adottare i predetti atti che il Comune si impegni a destinare l'indennità prevista dall'art. 3 della L.R. n. 12/1994, e comunque ogni altro provento derivante dall'adozione dei suddetti atti di disposizione, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, cioè per scopi che determinino un reale e diretto beneficio per la collettività anche non comportanti la realizzazione di opere fisiche. Tale indennità deve essere determinata dai Comuni nel rispetto dei criteri di congruità";*

Considerato che la definizione dei canoni di affitto dei terreni comunali è atto preliminare all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 e ritenuto di dover confermare le tariffe previste nella deliberazione sopra richiamata;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza e del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 267.

Unanime

## **DELIBERA**

Di stabilire per l'annata agraria 2020/2021 i canoni di affitto dei terreni comunali, nelle misure appresso indicate:

a) terreni agricoli gravati da uso civico:

- non irrigui: 40,00 euro ad ettaro;



- irrigui: 100,00 euro ad ettaro (comprensivo del costo del contributo opere irrigue dovuto al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese);

b) particelle e lotti agricoli – canone 2020: 20 euro a particella/lotto agricolo.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico (per la parte relativa alla concessione dei terreni) ed al Responsabile del Servizio Finanziario (per la parte relativa alla riscossione dei canoni) i conseguenti adempimenti gestionali.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

**Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Tecnico	Favorevole	06/11/2019	Arch. Emanuela Figus
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	05/11/2019	.Dr.ssa Silvia Spiga

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Firmato digitalmente**  
**Figus Antonello**

---

**Il Segretario**  
**Firmato digitalmente**  
**Caria Pietro**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. **1130** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **07/11/2019** al **22/11/2019**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**

**Firmato digitalmente**  
Caria Pietro



# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45	del 11/12/2019
-------	----------------

<b>OGGETTO</b>	<b>Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione modifiche al Regolamento IUC.</b>
----------------	--

L'anno **duemiladiciannove** addì **undici** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **12:30** nella sala consiliare del Municipio, in seduta **pubblica**, alla **Prima** convocazione in sessione **Straordinaria**, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Sigg. consiglieri:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
Figus Antonello - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Vice Sindaco	Sì
Garau Matteo - Consigliere	Sì
Manca Sandro - Consigliere	No
Caria Maria Gabriella - Consigliere	Sì
Casula Valentina - Consigliere	Sì
Cadoni Raimondo - Consigliere	Sì
Mura Francesco - Consigliere	Sì
Medda Antonio - Consigliere	Sì
Casu Andrea - Consigliere	Sì
Salaris Federico - Consigliere	Sì
Pinna Salvatore - Consigliere	Sì
Garau Jens - Consigliere	No
<b>Totale Presenti:</b>	<b>11</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>2</b>

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti presiede la seduta il Sindaco **Sig.Figus Antonello**

Partecipa il Segretario Comunale Dr. **Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU**: componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI**: componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI**: componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Visto, in particolare, che l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2014) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

A) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

B) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle eventuali riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, istituita dal D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22.12.2011;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, istitutivo della TA.R.E.S.;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla I.U.C. dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il comma 14 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016), il quale ha istituito l'esenzione della TASI sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visti l'art. 198, comma 2, lett. g) e l'art. 184, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006, con i quali si definiscono le qualità e le quantità dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;

Visto l'art. 1.1.1 della Deliberazione Comitato Interministeriale del 27.07.1984 (supplemento ordinario alla GU 13 settembre 1984 n. 253), il quale stabilisce che non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. Si considerano, altresì, non sono assimilabili i rifiuti urbani che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 114/1998, ossia con superficie superiore a 450 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti ed a 750 mq negli altri comuni;

Vista la nota (prot. Ente n. 12953 del 27.11.2019) del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione di Comuni dei Fenici, con la quale si invita l'Ente ad approvare una modifica al Regolamento Comunale Rifiuti Urbani, al fine di stabilire i limiti quantitativi per l'assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani, in coerenza con quanto disposto dalla giurisprudenza;

Visto il D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28.06.2019 (Decreto crescita 2019), ed in particolare i seguenti commi:

- il comma 1 dell'art. 3 ter, secondo il quale: *“All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»”;*

- il comma 2 dell'art. 3 ter, secondo il quale: *“All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»”;*

- il comma 1 dell'art. 3 quater, secondo il quale: *“All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse; b) al comma 6-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo e' esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione”.*

Considerato che:

- a seguito di verifiche effettuate si ritiene necessario aggiornare il regolamento IUC;
- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- - il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- - i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 09.05.2014 e modificato con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2016, n. 45 del 28.12.2017 e n. 7 del 21.02.2019;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi dell'Ente, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato

Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge n. 212 del 27.07.2000 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Considerato che le modifiche più importanti e sostanziali trovano luogo come segue:

- **SEZIONE II – IMU**

- Articolo 5;
- Articolo 10;
- Articolo 14;
- Articolo 22;

- **SEZIONE III – TARI**

- Articolo 3;
- Articolo 12;
- Articolo 28;
- Allegato A;
- Allegato B;
- Allegato C;
- Allegato D;

- **SEZIONE IV – TASI**

- Articolo 5;
- Articolo 9;
- Articolo 13;
- Articolo 21;

Dato atto che si è in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011;
- la Legge n. 147 del 27.12.2013;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- la Legge n. 58 del 28.06.2019;
- la Legge n. 208 del 28.12.2015;
- il Disegno di Legge di Bilancio 2020, in fase di approvazione;
- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.05.2014, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2016, n. 45 del 28.12.2017, n. 7 del 21.02.2019 e modificato in data odierna dallo stesso organo consiliare;
- l'art. n. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e correttezza amministrativa, e circa la regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito inoltre il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL

(Verbale n. 23 del 05.12.2019 - prot. Ente n. 13430 del 06.12.2019);

Tutto ciò premesso e considerato

*Sentito il Sindaco che illustra le modifiche che dovranno essere apportate, soffermandosi in particolare **sull'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle imprese.***

*Al termine chiede ai Consiglieri di intervenire;*

*Sentito l'intervento del consigliere Pinna il quale chiede se queste modifiche comporteranno un aumento delle tariffe*

*Il Sindaco risponde che col nuovo appalto vi potrebbero essere degli aumenti, anche a prescindere da questo in quanto i costi di 5 anni fa sono aumentati, però è anche vero che la società che si è aggiudicata l'appalto era la terza in graduatoria, in quanto ha vinto il ricorso e logicamente aveva fatto una offerta con costi più alti delle prime due, ma se stavolta dovesse vincere la Ditta che avrà fatto l'offerta migliore, ci sarà un aumento contenuto. C'è inoltre da tener conto che assimilando i rifiuti a quelli urbani verrà superata la soglia dell'80 per cento, per cui l'aumento potrebbe essere compensato con le premialità.*

*Al termine si passa alla votazione col seguente esito:*

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Casu, Pinna, Salaris)

## **DELIBERA**

Di approvare le modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” come da bozza allegata alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che le modifiche trovano luogo come segue:

- **SEZIONE II – IMU**

- Articolo 5;
- Articolo 10;
- Articolo 14;
- Articolo 22;

- **SEZIONE III – TARI**

- Articolo 3;
- Articolo 12;
- Articolo 28;
- Allegato A;
- Allegato B;
- Allegato C;
- Allegato D;

- **SEZIONE IV – TASI**

- Articolo 5;
- Articolo 9;
- Articolo 13;
- Articolo 21;

Di dare atto che le modifiche al regolamento hanno effetto dal 1 gennaio 2020.

Di determinare annualmente le aliquote, le tariffe e relative scadenze, con successive e apposite deliberazioni del Consiglio Comunale.

Di trasmettere copia della presente deliberazione, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Fiscalità Locale, entro 30 giorni dall'approvazione.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Casu, Pinna, Salaris)

### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n 267/2000.







**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	06/12/2019	.Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	06/12/2019	.Dr.ssa Silvia Spiga

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Firmato digitalmente**  
Figus Antonello

---

**Il Segretario**  
**Firmato digitalmente**  
Dott. Caria Pietro

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**


**N 1304** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **18/12/2019** al **02/01/2020**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**  
Caria Pietro



## **COMUNE DI SANTA GIUSTA** **Provincia di Oristano**



### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I.U.C."**



**IN GIALLO VENGONO EVIDENZIATE LE NUOVE PARTI DA INSERIRE**  
**IN ROSSO VENGONO EVIDENZIATE LE PARTI DA ELIMINARE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 09.05.2014  
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2016  
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 28.12.2017  
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 21.02.2019  
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_



## INDICE

### - SEZIONE PRIMA

Disciplina generale della I.U.C.

**PAG. 3**

### - SEZIONE SECONDA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'I.MU.

**PAG. 5**

### - SEZIONE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TA.RI.

**PAG. 19**

### - SEZIONE QUARTA



Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TA.S.I.

**PAG. 44**


### - SEZIONE QUINTA

Compensi incentivanti Ufficio Tributi

**PAG. 58**



**Sezione I: DISCIPLINA GENERALE DELLA I.U.C.**



## **DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I.U.C."**

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo n. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "I.U.C.", concernente:

### **a) I.MU.:**


- 1) i criteri di determinazione delle aliquote e dell'imposta;
- 2) le definizioni di abitazione principale, altri fabbricati ed aree fabbricabili;
- 3) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;


### **b) TA.RI.:**

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- 4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;


### **c) TA.S.I.:**

- 1) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TA.S.I. è diretta.





**Sezione II: IMPOSTA MUNICIPALE (I.MU.)**





## INDICE SEZIONE II

- Articolo 1-** Oggetto
- Articolo 2-** Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili
- Articolo 3-** Soggetti passivi
- Articolo 4-** Soggetti attivi
- Articolo 5-** Base imponibile
- Articolo 6-** Valore imponibile delle aree edificabili
- Articolo 7-** Determinazione delle aliquote e dell'imposta
- Articolo 8-** Aliquote
- Articolo 9-** Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- Articolo 10-** Abitazioni concesse in comodato a parenti
- Articolo 11-** Esenzioni
- Articolo 12-** Quota riservata allo Stato
- Articolo 13-** Versamenti
- Articolo 14-** Dichiarazioni
- Articolo 15-** Attività di accertamento dell'imposta
- Articolo 16-** Sanzioni
- Articolo 17-** Interessi
- Articolo 18-** Riscossione coattiva
- Articolo 19-** Rimborsi
- Articolo 20-** Contenzioso
- Articolo 21-** Funzionario responsabile
- Articolo 22-** Disposizioni finali ed efficacia

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Santa Giusta dell'Imposta Municipale, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e disciplinata dal citato articolo n. 13, oltreché dagli articoli n. 8 e n. 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, dall'articolo n. 2 del Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito dalla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, dall'articolo n. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e dall'art.1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Santa Giusta, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

- per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel N.C.E.U. come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

- per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel N.C.E.U., considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99 del 29.03.2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali; l'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli

professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente; nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al presente punto si applica a tutti i comproprietari;

– per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

### **ARTICOLO 3 - SOGGETTI PASSIVI**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni agricoli e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

4. L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

### **ARTICOLO 4 - SOGGETTI ATTIVI**

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune, in cui insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato, come meglio descritto nel successivo articolo n. 12 del presente regolamento.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **ARTICOLO 5 - BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, i seguenti moltiplicatori:

- a)** 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni e/o residenze) e nelle categorie catastali c/2 (magazzini e locali di deposito), c/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e c/7 (tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale a/10 (uffici e studi privati);
- b)** 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale b (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali c/3 (laboratori per arti e mestieri), c/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e c/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);
- c)** 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale a/10 (uffici e studi privati) e d/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- d)** 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale d (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale d/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- e)** 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale c/1 (negozi e botteghe).

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

4. Per i fabbricati censiti al N.C.E.U. nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4, per quelli censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e per quelli comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'I.M.U., da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani.

5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

6. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base al successivo articolo 6 del presente regolamento.

7. Per gli immobili che subiscono una variazione catastale in corso d'anno, l'imposta verrà calcolata considerando la rendita catastale a partire dalla data di presentazione del documento DOCFA, in deroga al principio previsto dal precedente comma 2.

8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in

alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000, **rispetto a quanto previsto dal periodo precedente**, che documenti adeguatamente (con materiale fotografico o di altro genere) la situazione di fatiscenza comunque non superabile con interventi di manutenzione.

L'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 3 lettere a) e b) D.P.R. 380/2001, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi del citato art.3 D.P.R. 380/2001;

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- o strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- o strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- o edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Il Comune può richiedere al contribuente che ha presentato la dichiarazione sostitutiva, di acconsentire al sopralluogo al fine di verificare la veridicità di quanto indicato nella dichiarazione di cui sopra. Qualora il contribuente rifiuti di acconsentire all'accesso, l'Ufficio notificherà al contribuente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, l'inammissibilità della richiesta di agevolazione per fabbricato inagibile o inabitabile.

c) per gli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che la abitano ad abitazione principale, come previsto dal successivo articolo 10 del presente regolamento.

## **ARTICOLO 6 - VALORE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI**

1. La Giunta Comunale determina annualmente e per zone omogenee i valori minimi delle aree fabbricabili.

2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base della delibera di cui al comma 1.

3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.lgs. n. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

## **ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono,

con effetto dal 1° gennaio.

2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo n. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

### **ARTICOLO 8 - ALIQUOTE**

1. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. Tuttavia, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali.

2. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze. Tuttavia con deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 30 dicembre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 26 febbraio 1994. Tuttavia con deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa aliquota può essere ridotta fino allo 0,1 per cento.

### **ARTICOLO 9 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel N.C.E.U. come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla

quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Si considerano altresì abitazione principale:

**a)** l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza;

**b)** le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e precisamente:

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

**c)** l'unità immobiliare e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

## **ARTICOLO 10 - ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

3. Il possesso di un altro immobile che non sia destinato ad uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione in trattazione.

4. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011.

5. Il beneficio di cui al presente articolo si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

6. Per eventuali approfondimenti sulle modalità applicative del presente articolo, fare riferimento alla circolare n. 1/DF del 17 febbraio 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **ARTICOLO 11 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati

esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del d.p.r. n. 601 del 29.09.1973, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge n. 810 del 27 maggio 1929;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 984 del 27.12.1977, in quanto il Comune di Santa Giusta è ricompreso nell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14.06.1993;

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del d.p.r. n. 917 del 22.12.1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge n. 222 del 20.05.1985;

i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 30.12.1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 26.02.1994, e di cui al comma 8 dell'articolo n. 13 del decreto-legge n. 201/2011, in quanto il Comune di Santa Giusta risulta classificato tra i Comuni montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.

j) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 2 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

k) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

l) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

m) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

n) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel N.C.E.U. come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;



- o) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- p) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

## **ARTICOLO 12 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'articolo n. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **ARTICOLO 13 - VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene stipulato dal 1° al 15 del mese, l'obbligo per quel mese è in capo all'acquirente; se, invece, viene stipulato dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione scritta al Comune, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di versamento. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

4. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore ad € 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo per ciascun contribuente.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento secondo le modalità previste dall'articolo n. 1, comma n. 166, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
6. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo n. 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.
7. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.
8. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 3 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

#### **ARTICOLO 14 - DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando l'apposita dichiarazione con il modello ministeriale, entro il **30 giugno 31 dicembre** dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo n. 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/2011.
2. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta di cui al presente regolamento.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
6. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via

telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **ARTICOLO 15 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario di cui all'articolo 21 del presente regolamento.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo accertato, comprensivo di sanzioni e interessi, sia uguale o superiore ad € 5,00.

## **ARTICOLO 16 – SANZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 e del D. Lgs. n. 158/2015, l'omesso o parziale versamento alla prescritta scadenza viene punito con un importo pari al 30% del tributo non versato, mediante sanzione irrogata contestualmente all'emissione dell'avviso di accertamento.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.

3. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta, con un

minimo di € 51,00.

4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

5. Se l'omissione riguarda immobili non ancora accatastati per i quali doveva essere presentata la relativa dichiarazione e non è possibile calcolarne l'imposta attraverso altri dati utili e/o conosciuti, si applica la sanzione amministrativa pari ad € 100,00.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

### **ARTICOLO 17 - INTERESSI**

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento fino alla data di richiesta del rimborso stesso.

### **ARTICOLO 18 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione o annullamento, vengono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

In tal caso, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

### **ARTICOLO 19 - RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, salvo diversa prescrizione normativa per casi specifici, fermo restando il rispetto dei termini di presentazione della relativa dichiarazione IMU/TASI.

2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal comma 4 dell'articolo 13.

## **ARTICOLO 20 - CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
3. Per gli atti notificati a partire dal 1 gennaio 2018, le procedure di cui al comma precedente sono obbligatorie se il valore della controversia è inferiore a cinquantamila euro.
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

## **ARTICOLO 21 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

## **ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. L'Ufficio Tributi continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità dell'IMU entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio **2019** **2020**, e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

The image features a faint watermark of the coat of arms of the Municipality of Sesto San Giovanni. It consists of a crown at the top, a shield in the center, and a laurel wreath at the bottom. The shield is divided into four quadrants: top-left shows a pine branch, top-right shows a vase, bottom-left shows a bundle of wheat, and bottom-right shows a sun with a face. The text "Sezione III: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)" is superimposed over the shield.

**Sezione III: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)**

## INDICE SEZIONE III

- Articolo 1-** Oggetto del regolamento
- Articolo 2-** Presupposto impositivo del tributo
- Articolo 3-** Rifiuti assimilati agli urbani
- Articolo 4-** Base imponibile
- Articolo 5-** Rifiuti speciali
- Articolo 6-** Determinazione delle tariffe
- Articolo 7-** Modalità di computo delle superfici
- Articolo 8-** Articolazione della tariffa
- Articolo 9-** Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile
- Articolo 10-** Periodo di applicazione del tributo
- Articolo 11-** Occupanti delle utenze domestiche
- Articolo 12-** Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile
- Articolo 13-** Tariffa giornaliera
- Articolo 14-** Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Articolo 15-** Istituzione scolastiche statali
- Articolo 16-** Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
- Articolo 17-** Esenzioni sulla tariffa
- Articolo 18-** Riduzioni sulla tariffa
- Articolo 19-** Avvisi di pagamento e versamenti
- Articolo 20-** Dichiarazioni
- Articolo 21-** Funzionario responsabile
- Articolo 22-** Avviso di sollecito e accertamento
- Articolo 23-** Riscossione coattiva
- Articolo 24-** Sanzioni
- Articolo 25-** Interessi
- Articolo 26-** Rimborsi
- Articolo 27-** Contenzioso
- Articolo 28-** Disposizioni finali ed efficacia
- Allegato A**
- Allegato B**
- Allegato C**
- Allegato D**

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Santa Giusta dell'imposta unica comunale, denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Santa Giusta, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DEL TRIBUTO**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.
8. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice



dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

### **ARTICOLO 3 – RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, **che presentano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati** **elencate** nell'allegato A.

2. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

3. **Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. Si considerano, altresì, non assimilabili i rifiuti urbani che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 114/1998, ossia con superficie superiore a 450 mq. nei comuni con meno di 10.000 abitanti ed a 750 mq. negli altri comuni.**

4. **Il Comune, al fine di gestire il servizio con efficienza, efficacia ed economicità, assicurando al contempo sia la realizzazione delle finalità volte ad evitare disequilibri ambientali, sia volte a rendere più equa l'applicazione del tributo, garantisce il ritiro dei rifiuti di cui al comma 1 tramite il servizio pubblico di raccolta differenziata, fino al limite quantitativo di cui all'allegato B.**

5. **I rifiuti che superano le suddette soglie quantitative per ciascun codice, vengono considerati speciali solo per la quota eccedente il limite quantitativo. Conseguentemente, il contribuente sarà tenuto a procedere per proprio conto al relativo smaltimento, tramite ditte private che si occupano di tale servizio.**

6. **Oltre alle categorie di rifiuti di cui agli allegati A e B, per i piccoli imprenditori agricoli e cittadini residenti è consentito conferire gratuitamente presso l'ecocentro comunale (ovvero su prenotazione a domicilio qualora previsto dal Capitolato d'Appalto del servizio di raccolta differenziata), anche le tipologie di rifiuti di cui all'allegato C.**

7. **Non possono essere conferiti, in ogni caso e in qualsivoglia quantità, rifiuti contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi.**

8. **La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno precedente, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo e produzione della relativa fattura**

quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero.

9. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclo e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 per l'attività (Kd massimo parte variabile).

10. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata al comma 3. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.

#### **ARTICOLO 4 - BASE IMPONIBILE**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel N.C.E.U. assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici già dichiarate o accertate per la TA.R.S.U. e per la TA.R.E.S..

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

4. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo n. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte nel N.C.E.U. e corredate di planimetria), la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138/1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo n. 6 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

#### **ARTICOLO 5 - RIFIUTI SPECIALI**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

<b>Categoria attività</b>	<b>Percentuale di abbattimento della superficie</b>
Bar, pasticcerie, rosticcerie	20%
Carpenteria metallica	40%
Distributori di carburante	20%

Fabbri	40%
Falegnamerie	40%
Gommisti	40%
Laboratori di analisi mediche, fisioterapiche e poliambulatori	20%
Laboratori odontotecnici	20%
Lavaggio autoveicoli	40%
Lavanderie, tintorie	40%
Macellerie e pescherie	20%
Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche	40%
Studi medici specialistici	20%

3. Per usufruire dell'esenzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare al Comune, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate;

4. L'ufficio tributi, a seguito della presentazione della denuncia sopra richiamata, valuta le aree di produzione di rifiuti speciali, i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, anche avvalendosi di eventuali appositi sopralluoghi.

## **ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune, nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.

3. Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo n. 15 del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 3 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo n. 33-bis del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.

6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo n. 19 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

7. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

### **ARTICOLO 7 – MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. La superficie dei locali assoggettabili a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.

3. La superficie delle aree esterne assoggettabili a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

4. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

### **ARTICOLO 8 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali definiti dalla legge. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.

## **ARTICOLO 9 – UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE**

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del nucleo familiare anagrafico nel caso in cui l'occupante dei locali sia ivi residente; negli altri casi risulta a carico di chi ha comunque a disposizione i locali.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dagli archivi anagrafici.
4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nell'unità abitativa, ma che comunque risultano residenti nel territorio del Comune di Santa Giusta, si considera un numero di occupanti pari ad **uno**.
5. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione da persone fisiche non residenti sia nell'unità abitativa che nel territorio del Comune di Santa Giusta, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in base ai seguenti criteri, se non diversamente indicato al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione o di variazione:

Superficie abitazione	n. componenti
fino a mq. 60	1
da mq. 61 a mq. 80	2
da mq. 81 a mq. 100	3
oltre mq. 100	4

6. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
7. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
8. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
9. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## **ARTICOLO 10 – PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 20, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

### **ARTICOLO 11 – OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, salva diversa documentazione, come contratti d'affitto presso altri immobili, o certificazioni comprovanti il differente domicilio.

3. Per le utenze domestiche condotte da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella dichiarazione di cui all'articolo n. 20, o, in mancanza di tale dato, verrà calcolato sulla base della tabella di cui all'articolo n. 9 comma 5 del presente regolamento.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di approvazione della lista di carico per l'emissione degli avvisi di pagamento, con eventuali conguagli nel caso di variazioni successivamente intervenute, come descritto nel successivo comma 2 dell'articolo n. 19 del presente regolamento.

### **ARTICOLO 12 – UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato **B D**.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato **B D** viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
8. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
9. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera di approvazione delle tariffe.

### **ARTICOLO 13 – TARIFFA GIORNALIERA**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

## **ARTICOLO 14 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti alla tassa:

- a) le unità immobiliari sprovviste dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica, informatica e di altre fonti di energia rinnovabile e/o alternative;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

## **ARTICOLO 15 – ISTITUZIONE SCOLASTICHE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo n. 33-bis del decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo di cui al presente regolamento.



## **ARTICOLO 16 – TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE**

1. Sul tributo di cui al presente regolamento, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. n. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

## **ARTICOLO 17 – ESENZIONI SULLA TARIFFA**

1. Le esenzioni si applicano, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) locali non domestici che producono rifiuti speciali per l'intera superficie imponibile: **esenzione del 100%**;
  - b) locali privi di arredo e sprovvisti dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica e informatica: **esenzione del 100%**;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e debbono essere dichiarate e documentate tempestivamente nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Per quanto riguarda l'esenzione per i locali che producono rifiuti speciali, l'utente dovrà fornire annualmente documentazione di effettivo smaltimento dei rifiuti speciali tramite ditta esterna, entro il termine perentorio di cui all'articolo 5 comma 3 del presente regolamento.
4. Le esenzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **ARTICOLO 18 – RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: **riduzione del 30%**;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da soggetti non residenti nel territorio del Comune di Santa Giusta: **riduzione del 30%**;
  - c) abitazioni tenute a disposizione da soggetti iscritti all'A.I.R.E. del Comune, che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 183 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiara di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito: **riduzione del 30%**;
  - d) locali a disposizione, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: **riduzione del 30%**;

2. Per quanto riguarda la riduzione per i locali che producono rifiuti assimilati agli urbani, l'utente dovrà attenersi a quanto descritto nel precedente articolo 3.

3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

4. Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **ARTICOLO 19 – AVVISI DI PAGAMENTO E VERSAMENTI**

1. L'Ufficio Tributi riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

2. Nel caso in cui dovessero essere presentate dichiarazioni successivamente all'emissione degli avvisi di pagamento di cui al comma 5 dell'art. 11 del presente regolamento, le stesse verranno esaminate entro 10 giorni dal ricevimento e verranno emessi appositi avvisi di pagamento. Gli avvisi di pagamento emessi successivamente alla presentazione delle nuove dichiarazioni seguiranno le scadenze delle rate residue, come indicate nella relativa deliberazione. Nel caso in cui vengano presentate dichiarazioni oltre il termine per il versamento dell'ultima rata, il contribuente avrà 30 giorni di tempo per assolvere agli obblighi tributari derivanti dall'avviso di pagamento inviato.

3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo n. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad € 5,00.

6. Le scadenze per il versamento del tributo vengono stabilite annualmente con apposita delibera del Consiglio Comunale.

7. L'Ente si riserva la facoltà di adottare la procedura di riscossione del tributo tramite G.I.A. (mediante Agenzia delle Entrate - Riscossione), in sostituzione dell'emissione degli avvisi di pagamento, solleciti e avvisi di accertamento.

## ARTICOLO 20 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, presentano la dichiarazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale, e reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modifiche.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione deve contenere:
  - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
  - b) il codice fiscale;
  - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA;
  - d) se trattasi di persona giuridica, deve contenere la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione o altro diritto reale);
  - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
  - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
  - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
  - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 del presente regolamento;
  - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
  - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
  - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di

dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;

n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;

o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;

p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

6. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

10. L'Ufficio Protocollo del Comune rilascia copia della dichiarazione con relativo timbro di avvenuta presentazione; nel caso di trasmissione per via postale, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o e-mail, nel giorno del suo ricevimento.

11. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della TA.R.S.U. e della TA.R.E.S., sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatte salve eventuali modifiche avvenute successivamente.

## **ARTICOLO 21 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **ARTICOLO 22 – AVVISO DI SOLLECITO E ACCERTAMENTO**

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo,

mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo n. 2729 del codice civile.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento di cui al precedente articolo 19, è notificato apposito avviso di sollecito/intimazione di pagamento a mezzo raccomandata A.R., per omesso o insufficiente pagamento, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla data di notifica.

5. Al contribuente che non versi alle scadenze di cui al punto precedente, è notificato apposito avviso di accertamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, delle sanzioni per omesso o parziale pagamento, oltre agli interessi di mora.

6. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

### **ARTICOLO 23 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, vengono rimosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

In tal caso, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

### **ARTICOLO 24 - SANZIONI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, nella fase di emissione degli avvisi di accertamento si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 22, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa pari ad euro 100. La contestazione

della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

### **ARTICOLO 25 - INTERESSI**

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento alla data di richiesta di rimborso.

### **ARTICOLO 26 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, salvo diversa prescrizione normativa per casi specifici. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 25, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento e fino alla data della richiesta di rimborso.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dal comma 5 dell'articolo n. 19 del presente regolamento.

### **ARTICOLO 27 - CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

3. Per gli atti notificati a partire dal 1 gennaio 2018, le procedure di cui al comma precedente sono obbligatorie se il valore della controversia è inferiore a cinquantamila euro.

4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

## ARTICOLO 28 – DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. L'Ufficio Tributi continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TA.R.E.S. entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio **2019** **2020** e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



## ALLEGATO A

### Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:


- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti



- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.



## ALLEGATO A

### Sostanze assimilate ai rifiuti urbani


- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

## ALLEGATO B

Limiti quantitativi dei rifiuti assimilati agli urbani conferibili al servizio pubblico,  
indicati come conferimento annuo complessivo

DESCRIZIONE	CER	mc/anno (indicativo)	kg/anno
Vetro	15 01 07 20 01 02 17 02 02	25	10.000
Imballaggi di carta e cartone	15 01 01	1.300	100.000
Imballaggi in plastica	15 01 02	1.300	20.000
Imballaggi in legno	15 01 03	150	5.000
Imballaggi in metallo	15 01 04	150	5.000
Imballaggi in materiali misti	15 01 06	100	5.000
Carta e cartone (nessun limite per scuole, collettività e uffici pubblici)	20 01 01	130	10.000
Abbigliamento prodotti e tessuti	20 01 10 20 01 11	10	1.000
Rifiuto biodegradabile da cucine e mense	20 01 08	Nessun limite	Nessun limite
Oli e grassi commestibili da utenza pubblica	20 01 25	Nessun limite	Nessun limite
Vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi	20 01 28		100
Detergenti non pericolosi	20 01 30		100
Medicinali non citotossici e citostatici	20 01 32		100
Batterie e accumulatori non pericolosi	20 01 34 16 06 04 16 06 05	0,04	100
Toner esauriti non pericolosi	08 03 18	0,5	100
Apparecchiature elettriche ed elettroniche e componenti rimossi da apparecchiature fuori uso non pericolosi	20 01 36 16 02 14 16 02 16	100	10.000
Manufatti in legno non imballaggi	20 01 38 17 02 01	40	10.000
Plastica (non imballaggi)	20 01 39 17 02 03	350	10.000

Metallo	20 01 40 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 07	20	20.000
Rifiuti biodegradabili da aree pubbliche e private (ad esempio ramaglie, sfalci, potature) provenienti esclusivamente da attività di manutenzione effettuata da ditte.	20 02 01	200	20.000
Rifiuti di mercati (frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)	20 03 02	Nessun Limite	Nessun limite
Rifiuti urbani non differenziati (nessun limite per ospizi, case di riposo, edifici religiosi, asili, scuole e altre collettività)	20 03 01	100	10.000
Rifiuti ingombranti	20 03 07	20	2.000



**ALLEGATO C****Altre tipologie di rifiuti assimilati**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CER</b>	<b>mc/anno (indicativo)</b>	<b>kg/anno</b>
Film e teli in PE (Polietilene) per ricopertura serre e pacciamatura	02 01 04	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Reti per filari e/o antigrandine e/o reti per rotoballe deteriorate in PP (Polietile), spaghi in PP (Polietile)	02 01 04	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Tubi per irrigazione e manichette in PE (Polietilene)	02 01 04	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Imballaggi, cassette, vasetti, semenzai e altro in Polistirolo espanso	15 01 02	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Cassette per frutta e verdura in plastica (PE)	15 01 02	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Cassette per frutta e verdura in legno	15 01 03	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Bidoni, contenitori e sacchi di concimi liquidi e solidi, vuoti e lavati, in plastica (PE)	15 01 02	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Contenitori e sacchi di concimi liquidi e solidi, vuoti e puliti, in carta e cartone	15 01 01	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Contenitori di prodotti fitosanitari, vuoti e LAVATI, senza residui, in Plastica (PE)	15 01 02	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Contenitori di prodotti fitosanitari, vuoti e LAVATI, senza residui, in Legno	15 01 03	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Pneumatici di trattore e/o macchina agricola			2 pezzi all'anno


## ALLEGATO **B** **D**

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

### Comuni fino a 5.000 abitanti

- 
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  02. Campeggi, distributori carburanti
  03. Stabilimenti balneari
  04. Esposizioni, autosaloni
  05. Alberghi con ristorante
  06. Alberghi senza ristorante
  07. Case di cura e riposo
  08. Uffici, agenzie, studi professionali
  09. Banche ed istituti di credito
  10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
  11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
  12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
  13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
  14. Attività industriali con capannoni di produzione
  15. Attività artigianali di produzione beni specifici
  16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
  17. Bar, caffè, pasticceria
  18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
  19. Plurilicenze alimentari e/o miste
  20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
  21. Discoteche, night club



**Sezione IV: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI**  
**(T.A.S.I.)**



## INDICE SEZIONE IV

- Articolo 1-** Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione
- Articolo 2-** Presupposto impositivo
- Articolo 3-** Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili
- Articolo 4-** Soggetti passivi
- Articolo 5-** Abitazioni concesse in comodato a parenti
- Articolo 6-** Assimilazioni all'abitazione principale
- Articolo 7-** Soggetto attivo
- Articolo 8-** Indicazione analitica dei servizi indivisibili
- Articolo 9-** Base imponibile
- Articolo 10-** Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
- Articolo 11-** Detrazioni, riduzioni ed esenzioni
- Articolo 12-** Versamenti
- Articolo 13-** Dichiarazione
- Articolo 14-** Funzionario responsabile
- Articolo 15-** Attività di accertamento dell'imposta
- Articolo 16-** Riscossione coattiva
- Articolo 17-** Sanzioni
- Articolo 18-** Interessi
- Articolo 19-** Rimborsi
- Articolo 20-** Contenzioso
- Articolo 21-** Disposizioni finali ed efficacia



## **ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Santa Giusta dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e disciplinata anche dall'art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Santa Giusta, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 - A/9.

## **ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini della TASI:
  - per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel N.C.E.U. come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel N.C.E.U., considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base

agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

- per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### **ARTICOLO 4 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza, come descritto al successivo articolo 5.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso

esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una proceduta di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

#### **ARTICOLO 5 - ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI**

1. Sono assimilate all'abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, quelle concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

3. Il possesso di un altro immobile che non sia destinato ad uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione in trattazione.

4. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011.

5. Il beneficio di cui al presente articolo si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

6. Per eventuali approfondimenti sulle modalità applicative del presente articolo, fare riferimento alla circolare n. 1/DF del 17 febbraio 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **ARTICOLO 6 - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Sono assimilate all'abitazione principale:

- l'unica unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),

già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel N.C.E.U. come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2. Le assimilazioni di cui sopra non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

### **ARTICOLO 7 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo è il Comune di Santa Giusta relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **ARTICOLO 8 – INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Annualmente, con deliberazione del Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di essi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

### **ARTICOLO 9 - BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e dei commi 4 e 5 dell'articolo n. 13 del Decreto Legge

n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, i seguenti moltiplicatori:

**a)** 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

**b)** 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

**c)** 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

**d)** 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

**e)** 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita ai fini dell'IMU.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2011, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo n. 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Per gli immobili che subiscono una variazione catastale in corso d'anno, l'imposta verrà calcolata considerando la rendita catastale a partire dalla data di presentazione del documento DOCFA, in deroga al principio previsto dai precedenti commi 1 e 2.

7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, **rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;** **che documenti adeguatamente (con materiale fotografico o di altro genere) la situazione di fatiscenza comunque non superabile con interventi di manutenzione.**

L'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 3 lettere a) e b) D.P.R. 380/2001, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi del citato art.3 D.P.R. 380/2001;

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- o strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- o strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- o edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Il Comune può richiedere al contribuente che ha presentato la dichiarazione sostitutiva, di acconsentire al sopralluogo al fine di verificare la veridicità di quanto indicato nella dichiarazione di cui sopra. Qualora il contribuente rifiuti di acconsentire all'accesso, l'Ufficio notificherà al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, l'inammissibilità della richiesta di agevolazione per fabbricato inagibile o inabitabile.

c) per gli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che la abitano ad abitazione principale, e per la sola quota di spettanza del comodatario, come previsto dall'articolo 5 del presente regolamento.

## **ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.

2. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo n. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI per abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo n. 13 del citato decreto-legge n. 201/2011.

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

## **ARTICOLO 11 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:

- a) dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
- b) dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
- c) dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

2. Con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni.

3. Il Consiglio Comunale può eventualmente stabilire l'importo da portare in detrazione dalla TASI, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di riduzione di cui ai commi 1 e/o 2.

4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

5. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario

- nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge n. 810 del 27 maggio 1929;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo n. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge n. 222 del 20 maggio 1985; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 984 del 27.12.1977, in quanto il Comune di Santa Giusta è ricompreso nell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14.06.1993;
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 30.12.1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 26.02.1994, e di cui al comma 8 dell'articolo n. 13 del decreto-legge n. 201/2011, in quanto il Comune di Santa Giusta risulta classificato tra i Comuni montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.

## **ARTICOLO 12 - VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se



la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad € 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo per ciascun contribuente.

5. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.

6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione scritta al Comune, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di versamento. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

### **ARTICOLO 13 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del **30 giugno 31 dicembre** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione, redatta su modello Ministeriale, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione, contributi e servizi specifici.

6. L'Ufficio protocollo del Comune rilascia copia della dichiarazione con relativo timbro di avvenuta presentazione; nel caso di trasmissione per via postale, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

## **ARTICOLO 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

## **ARTICOLO 15 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo n. 2729 del codice civile.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli n. 16 e n. 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

## **ARTICOLO 16 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non

versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione o annullamento, vengono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

In tal caso, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## **ARTICOLO 17 - SANZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 e del D. Lgs. n. 158/2015, l'omesso o parziale versamento alla prescritta scadenza viene punito con un importo pari al 30% del tributo non versato, mediante sanzione irrogata contestualmente all'emissione dell'avviso di accertamento.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.

3. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di € 51,00.

4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

5. Se l'omissione riguarda immobili non ancora accatastati per la quale doveva essere presentata la relativa dichiarazione e non è possibile calcolarne l'imposta attraverso altri dati utili e/o conosciuti, si applica la sanzione amministrativa pari ad € 100,00.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

## **ARTICOLO 18 - INTERESSI**

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento fino alla data di richiesta del rimborso stesso.

## **ARTICOLO 19 - RIMBORSI**


1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, salvo diversa prescrizione normativa per casi specifici, fermo restando il rispetto dei termini di presentazione della relativa dichiarazione IMU/TASI.
2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo n. 18 del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dal comma 4 dell'articolo n. 12 del presente regolamento.

## **ARTICOLO 20 - CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
3. Per gli atti notificati a partire dal 1 gennaio 2018, le procedure di cui al comma precedente sono obbligatorie se il valore della controversia è inferiore a cinquantamila euro.
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

## **ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019 2020.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



**Sezione V: COMPENSI INCENTIVANTI**  
**UFFICIO TRIBUTI**




## INDICE SEZIONE V

**Articolo 1-** Potenziamento dell'ufficio Tributi e compensi incentivanti al personale addetto

**Articolo 2-** Utilizzazione del fondo

**Articolo 3-** Limite del compenso incentivante



## **ARTICOLO 1 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI E COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO**

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, in questo Comune è istituito un fondo speciale, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale.
2. Il fondo speciale non viene costituito qualora l'attività di accertamento tributario sia stato affidato in concessione.
3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo all'attività di accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Per maggior gettito riscosso si intendono i maggiori accertamenti riscossi entro tre anni dalla notifica degli avvisi di accertamento.
4. Non si procede all'istituzione del fondo di cui al comma 1 qualora il Comune non abbia approvato nei termini indicati dal decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 il bilancio di previsione finanziario e il rendiconto di gestione.
5. Nel fondo di cui al comma 1 non sono inserite le sanzioni e gli interessi.

## **ARTICOLO 2 - UTILIZZAZIONE DEL FONDO**

1. Le somme di cui al precedente articolo 1, entro il 31 maggio di ogni anno, qualora rispettate le condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 1, saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
  - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa tra il 5% ed il 10%;
  - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra il 5% ed il 10%;
  - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale, anche di qualifica dirigenziale, addetto alla riscossione ed accertamento dell'IMU e della TARI nella misura compresa tra l'80% ed il 90%.
2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1, la Giunta Comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.
3. Il premio incentivante sarà inserito nella contrattazione decentrata integrativa.
4. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 30 giugno successivo, suddividendo il compenso in base alla partecipazione dei dipendenti all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi indicati.

## **ARTICOLO 3 - LIMITE DEL COMPENSO INCENTIVANTE**

1. Il compenso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
2. Il compenso di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) si intende al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP.